



COMUNE DI BORGOMALE
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 30

OGGETTO: APPROVAZIONE RICOGNIZIONE SOCITA' PARTECIPATE

L'anno duemilaventidue ed addì ventotto del mese di dicembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

		Presenza
1	GRASSO MARCO - Sindaco	Sì
2	ANTONIOTTI MASSIMO - Consigliere	Sì
3	COMETA MARIA TERESA - Vice Sindaco	Sì
4	CHIARLE MATTEO - Assessore	Sì
5	CHIARLE ORNELLA - Consigliere	No
6	PIAZZA GIACOMO - Consigliere	Sì
7	GALLIANO LOREDANA - Consigliere	Sì
8	BAZZANO GIOVANNI BENEDETTO - Consigliere	Sì
9	RIOLFO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
10	BOFFA ROSELLA - Consigliere	No
11	BUSCA MARCO - Consigliere	Sì
12		
13		
	Totale presenti	9
	Totale assenti	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Dott. Carla BUE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GRASSO MARCO, nella sua qualità di sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Del che si è redatto il presente verbale

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto della società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto

legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla documentazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

ATTESO che, come emerge dagli allegati alla presente deliberazione, l'attività di ricognizione consente di deliberare il mantenimento delle partecipazioni ivi esplicitate senza la necessità di interventi di razionalizzazione;

RITENUTO tuttavia di evidenziare quanto segue:

- a) la società SMA Srl, interamente pubblica e detenuta dai Comuni ricompresi nel bacino del servizio integrato del ciclo dei rifiuti denominato ACEM, gestisce il servizio relativo ai rifiuti, attività di interesse generale, presenta alcuni aspetti sui quali si rende necessario formulare raccomandazioni in merito ai seguenti aspetti:
- adeguamento del numero dei dipendenti al numero degli amministratori portando a termine le procedure di reclutamento che sono state comunicate;
 - mantenimento dei ricavi per attività svolte per conto dei soci nella misura minima dell'8'8'8'8'
 - esplicitazione a livello statutario dell'obbligo di mantenere i ricavi nei confronti dei soci nella misura minima del 80%;
- b) la società Alse Spa ha registrato risultati negativi nei quattro esercizi nel quinquennio ma rileva la circostanza relativa alla gestione del servizio idrico integrato per questo Comune, servizio evidentemente di interesse generale. A tale proposito non risulta necessario procedere alla razionalizzazione ma si ravvisa l'opportunità di formulare le seguenti raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione: attivazione di un monitoraggio economico finanziario costante per prevenire la chiusura dei futuri esercizi nuovamente in perdita o, in caso di situazioni non contingenti o strutturali nell'attività della società, confronto tempestivo con i soci pubblici per l'adozione di misure organizzative e finanziarie volte a prevenire chiusure in perdita.

ATTESO che l'art. 239 del TUEL non prevede, in relazione al presente atto, il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il TUEL;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. DI APPROVARE la ricognizione al **31 dicembre 2021** delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati al presente provvedimento a formarne parte e integrante e sostanziale;
2. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata **non prevede** un piano di razionalizzazione;
3. RITENUTO tuttavia di formulare le seguenti raccomandazioni:
 - a) Alla la società SMA Srl: interamente pubblica e detenuta dai Comuni ricompresi nel bacino del servizio integrato del ciclo dei rifiuti denominato ACEM, gestisce il servizio relativo ai rifiuti, attività di interesse generale, relativamente a:
 - adeguamento del numero dei dipendenti al numero degli amministratori portando a termine le procedure di reclutamento che sono state comunicate;
 - mantenimento dei ricavi per attività svolte per conto dei soci nella misura minima dell'8%
 - esplicitazione a livello statutario dell'obbligo di mantenere i ricavi nei confronti dei soci nella misura minima del 80%;
 - b) Alla società Alse Spa: maggioranza pubblica, gestisce il servizio idrico integrato per questo Comune, ha registrato risultati negativi nei quattro esercizi nel quinquennio ma rileva la circostanza relativa alla gestione di un servizio di interesse generale relativamente a:
 - attivazione di un costante monitoraggio economico finanziario costante per prevenire la chiusura dei futuri esercizi nuovamente in perdita
 - in caso di situazioni non contingenti o strutturali nell'attività della società che possano far presumere la formazione di un passivo economico, attuazione di un confronto tempestivo con i soci pubblici per l'adozione di misure organizzative e finanziarie volte a prevenire chiusure in perdita.
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
5. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. DI RENDERE, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to GRASSO MARCO

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Carla BUE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/02/2023.

Borgomale, li 20/02/2023

Il Segretario Comunale
Dott. Carla BUE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/02/2023

In quanto:

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dall'inizio della pubblicazione senza ricorsi
- Dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Borgomale, li

Il Segretario Comunale
Dott. Carla BUE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Borgomale, li

Il Segretario Comunale

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Parere Tecnico	Favorevole	19/12/2022	Dott. Carla BUE F.to:	F.to:
Parere Contabile	Favorevole	19/12/2022	Dott. Carla BUE F.to:	F.to: